

Donazioni Forme della donazione

Necessità dell'atto pubblico

La donazione deve essere fatta per atto pubblico notarile sotto pena di nullità e richiede la presenza irrinunciabile di due testimoni, non parenti coniugi o affini, né interessati all'atto. Se la donazione ha ad oggetto beni mobili, il valore di tali beni deve essere indicato nel medesimo atto di donazione o in un atto a parte e ciò anche nel caso di donazione d'azienda costituita in tutto o in parte da beni mobili. Dette prescrizioni formali devono essere seguite anche nel caso in cui si doni fingendo di vendere (donazione dissimulata): occorre infatti guardare al contratto che realmente si stipula e non a quello apparente ed è necessario informare il notaio delle proprie vere intenzioni, perché egli possa salvaguardare la validità del contratto.

Non necessità dell'atto pubblico

Tuttavia, la forma dell'atto pubblico non è richiesta nei seguenti casi: a) Donazione manuale: donazione di modico valore di cosa mobile (per es. un tavolo o del denaro) . La donazione di modico valore è pur sempre una donazione e, pertanto, è necessario che il donante voglia spogliarsi, per spirito di liberalità, di un proprio bene senza esigere un corrispettivo e senza esservi obbligato. Inoltre è necessario che il bene oggetto della donazione venga materialmente consegnato dal donante al donatario. Pertanto non può esserci donazione manuale di un bene immobile. La modicità del valore deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, nel senso che la donazione non deve incidere in modo apprezzabile sul suo patrimonio, altrimenti è necessario concludere una donazione formale. b) Donazione indiretta. Sono donazioni indirette quelle attività o atti giuridici che, pur producendo il depauperamento del patrimonio di un soggetto e il corrispondente arricchimento di quello di un altro, e, quindi, il risultato di una donazione, vengono realizzati ricorrendo ad atti diversi dal vero e proprio contratto di donazione. Sono donazioni indirette, per esempio, sempre che ricorra lo spirito di liberalità, il pagamento di un debito altrui (il genitore che paga un debito del figlio), la remissione del debito (il creditore rimette un debito al suo debitore), il procurare l'acquisto di un bene ad un terzo o, intervenendo all'atto di acquisto per pagare il relativo prezzo, o fornendo al terzo il denaro necessario per l'acquisto, o apponendo al contratto di acquisto una clausola che comporti l'intestazione del bene a favore del terzo che si intende beneficiare (contratto a favore del terzo). In questi casi non è richiesta la forma dell'atto pubblico notarile, ma comunque è sempre necessario rispettare la forma richiesta dalla legge per gli atti tramite i quali si realizza l'intento donativo. Anche in tali casi (donazione manuali o donazione indiretta), è sempre consigliabile rivolgersi al proprio notaio, perché può essere utile discutere se si tratti veramente di donazione di modico valore alla luce di una ricostruzione dell'intero patrimonio del disponente, ovvero, perché può essere utile fare risultare una donazione cosiddetta indiretta, per esempio per ristabilire l'equilibrio tra i propri figli, facendo emergere a favore di ciascuno di essi una liberalità ed evitando così discussioni tra i propri eredi all'apertura della successione.

Tratto da www.notariato.it